



Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

**Contiene informazioni
importanti per l'autista**

GUIDA PER I DETENTORI DI VEICOLI

**(veicoli immatricolati all'estero con
apparecchio di rilevazione emotach[®])**

Edizione 2015



1	BASI GIURIDICHE	3
2	DISPOSIZIONI GENERALI	3
2.1	Peso determinante (P _{TTPCP})	3
2.2	Tariffa della tassa / Esempi per la riscossione	4
3	RISCOSSIONE CON L'APPARECCHIO DI RILEVAZIONE	4
3.1	In generale	4
3.2	Montaggio e messa in funzione.....	5
3.3	Registrazione del logfile (avvenimenti).....	7
3.4	Dichiarazione del rimorchio	7
3.5	Procedura della tassazione	7
3.6	Disfunzioni / manipolazione errata	8
3.7	Fatturazione	8
4	MESSA FUORI CIRCOLAZIONE / VENDITA DEL VEICOLO	9
5	INFORMAZIONI / CONTATTI	9

1 Basi giuridiche

La tassa sul traffico pesante in Svizzera si fonda sulle basi giuridiche seguenti:

Costituzione federale del 18 aprile 1999; art. 85 tassa sul traffico pesante

Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP); RS 641.81

Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP); RS 641.811

La presente guida illustra le disposizioni di cui all'articolo 45 capoverso 2 OTTP.

2 Disposizioni generali

Oggetto della tassa	Autoveicoli pesanti svizzeri ed esteri e rimorchi per il trasporto di merci e persone (peso totale individuale superiore a 3.5t ognuno).
Campo d'applicazione della tassa	La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein*.
Base per la commisurazione	La tassa è commisurata secondo il peso totale massimo autorizzato e i chilometri percorsi. La tariffa applicata dipende dall'emissione (v. spiegazioni qui appresso).
Obbligo di pagare la tassa	È assoggettato alla tassa il detentore del veicolo, trattandosi di veicoli esteri, anche il conducente.
Determinazione del chilometraggio	Il conducente deve collaborare alla corretta determinazione del chilometraggio. Egli deve in particolare utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione e in caso di avvisi di errore riportare il chilometraggio nel modulo di registrazione e far controllare senza indugio l'apparecchio di rilevazione.

* Secondo un accordo con la Commissione UE è concesso un abbuono di 3 km all'atto dell'entrata o dell'uscita dal valico doganale di Schaanwald (computo automatico a ogni passaggio del confine).

2.1 Peso determinante (P_{TTPCP})

Il peso determinante per il calcolo della TTCP risulta dal **peso totale massimo autorizzato secondo la licenza / carta di circolazione**.

Il peso determinante di una combinazione di veicoli corrisponde al più esiguo dei tre limiti di peso qui appresso:

peso totale del veicolo trattore e del rimorchio
(trattore a sella: peso a vuoto del trattore a sella + peso totale del semirimorchio)

peso totale del convoglio (peso massimo della combinazione di veicoli)

peso totale nazionale autorizzato di 40 tonnellate

Trattandosi di combinazioni di veicoli, i rimorchi non sono considerati oggetti fiscali propri, bensì componenti del veicolo trattore da tassare unitamente a quest'ultimo.

2.2 Tariffa della tassa / Esempi per la riscossione

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è una tassa federale che dipende dal peso totale del veicolo, dal livello di emissione nonché dai chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le tariffe attuali si trovano su www.ttpcp.ch.

Esempio di calcolo: Peso determinate: 18t / Tariffa secondo l'emissione: 2.28 cts. / Chilometri percorsi : 100

Calcolo: $18 \times 2.28 \times 100 = 4104 \text{ cts.} = \text{CHF } 41.05$

La **categoria fiscale** (dipendente dalle emissioni) è determinata secondo la cosiddetta classe EURO del veicolo, alla registrazione (consegna della carta ID) all'atto della prima entrata **verso presentazione di un giustificativo**.

3 Riscossione con l'apparecchio di rilevazione

3.1 In generale

I veicoli esteri dichiarano il chilometraggio ogni volta che lasciano il territorio nazionale svizzero, risp. del Principato del Liechtenstein. Di solito ciò avviene automaticamente tramite le antenne.

La riscossione della TTPCP si fonda sul principio dell'autodichiarazione. Nell'apparecchio di rilevazione vengono registrati il chilometraggio indicato dal tachigrafo, la dichiarazione del rimorchio da parte del conducente del veicolo nonché i passaggi del confine. Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta determinazione del chilometraggio, segnatamente utilizzando correttamente l'apparecchio di rilevazione.

La struttura dell'apparecchio di rilevazione può essere suddivisa come segue:

componenti di utilizzazione e di registrazione

componenti di sorveglianza e di controllo

Se non sono commessi né errori né manomissioni, le **componenti di utilizzazione e di registrazione** consentono per principio di riscuotere la TTPCP.

Le **componenti di sorveglianza e di controllo** garantiscono anche in caso di guasti o manipolazioni dell'apparecchio di rilevazione una registrazione integrale e consentono un controllo dei dati relativi al chilometraggio registrati. Gli elementi ridondanti inclusi nell'apparecchio di rilevazione non modificano la dichiarazione, ma fanno scattare le rispettive registrazioni logfile (v. cifra 3.3).





L'apparecchio di rilevazione non serve solamente alla registrazione ineccepibile del chilometraggio, ma coadiuva anche il conducente nel senso che, all'atto del passaggio del confine svizzero, provvede **automaticamente alla commutazione Svizzera/estero oppure ragguglia circa l'eventuale presenza di un rimorchio**.

Gli elementi di comando e di indicazione sono desumibili dal punto 5 delle [istruzioni d'uso](#) ricevute in occasione del montaggio dell'apparecchio di rilevazione. Sul **display** si possono visualizzare diverse informazioni come ad esempio i dati relativi al chilometraggio, ai passaggi del confine, alle dichiarazioni dei rimorchi ecc.

Segnaletica esterna

Per consentire un controllo visivo della configurazione anche fuori del veicolo, l'apparecchio di rilevazione dispone di una **segnaletica esterna**.

Le **spie luminose** forniscono le seguenti informazioni:

Visualizzazione	Significato
<p>Spie luminose a destra</p> 	<p>Se le spie sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'apparecchio di rilevazione è commutato sullo stato CH (Svizzera/FL) <p>Se le spie non sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'apparecchio di rilevazione è commutato sullo stato UE (estero) l'apparecchio di rilevazione è commutato sullo status CH, ma non è pronto per la ricezione (difettosa)
<p>Spie luminose in alto (solo insieme alle altre spie)</p> 	<p>Se le spie sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> il rimorchio è dichiarato è dichiarato il rimorchio TTPCP MAX (con spie a destra e sinistra) <p>Se le spie non sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rimorchio non dichiarato
<p>Spie luminose a sinistra (solo insieme alle spie a destra e in alto)</p> 	<p>Se le spie sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> il rimorchio dichiarato è esonerato o non assoggettato alla tassa <p>Se le spie non sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> -
<p>Spie luminose in basso (solo insieme alle altre spie)</p> 	<p>Se le spie sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> c'è stata una comunicazione DSRC all'entrata o all'uscita (le spie si spengono dopo che il veicolo ha percorso 1000 metri dal luogo di comunicazione) <p>Se le spie non sono accese:</p> <ul style="list-style-type: none"> -

3.2 Montaggio e messa in funzione

Il officine di montaggio – il garage che ha montato l'apparecchio – notifica alla Direzione generale delle dogane (DGD) il corretto montaggio dell'apparecchio di rilevazione nel veicolo compilando il rapporto di controllo emotach e inviando la carta di messa in funzione. Il officine di montaggio è responsabile che il sistema di misura costituito dal tachigrafo e dall'apparecchio di rilevazione non oltrepassi le tolleranze previste dalla legge. In base ai dati del sistema informatico è approntata una carta chip per l'inizializzazione, sulla quale sono riportati tutti i dati necessari relativi al veicolo (v. spiegazioni qui appresso).

Dopo il montaggio, l'apparecchio di rilevazione **funziona integralmente**, ossia i dati essenziali per la TTPCP vengono visualizzati. Solamente il sensore del rimorchio è attivo solo dopo la procedura di inizializzazione. Non possono inoltre essere visualizzati i conteggi.



Il rilevamento ai fini della tassazione comincia tuttavia automaticamente **già dal montaggio all'atto della prossima entrata in Svizzera. Non è pertanto più necessaria la procedura di dichiarazione al terminale TTPCP** con il ritiro del giustificativo. Bisogna tuttavia procedere alla corretta **dichiarazione** di un eventuale **rimorchio** con l'apparecchio di rilevazione (paese, numero di targa e peso totale massimo ammesso) (v. cifra 3.4).

Procedura d'inizializzazione

Dopo il recapito alla DGD della carta di messa in funzione e la coordinazione dei dati di base del sistema informatico, viene approntata la carta di inizializzazione. Con l'inizializzazione vengono immessi per la prima volta i dati TTPCP (numero di targa, peso totale massimo, event. peso totale massimo del convoglio). La procedura descritta qui appresso.

La carta reca il numero della targa di controllo del rispettivo veicolo trattore, il nome del detentore del veicolo e il numero fittizio (interno) di matricola.



Il detentore del veicolo deve eseguire la seguente procedura **immediatamente dopo il recapito**.

1. Inserire la carta nell'apparecchio.
2. Confermare il messaggio "Eseguire l'attività?" con il tasto OK.
3. Attendere che il display non lampeggi più e venga visualizzato il messaggio "Dichiarazione".
4. Togliere la carta.
5. Inviarla tempestivamente alla Direzione generale delle dogane, Divisione tasse sulla circolazione, Servizio supporto all'esercizio, Monbijoustrasse 91, CH - 3003 Berna.

Al termine di questa procedura

tutti i pesi relativi al veicolo sono memorizzati, ossia il conteggio della TTPCP (km x t) appare sul display (periodo attuale),

è attivo un eventuale riconoscimento del rimorchio (segnale acustico).



Tutte le eventuali modificazioni dei dati relativi al veicolo (p.es. numero di targa o il peso) vanno comunicate spontaneamente, allegando una copia della licenza

/ carta di circolazione, alla Direzione generale delle dogane, Divisione tasse sulla circolazione, Monbijoustrasse 91, CH - 3003 Berna.

3.3 Registrazione del logfile (avvenimenti)

L'apparecchio di rilevazione registra in un logfile gli avvenimenti che sono visualizzati sul display. Nelle situazioni che richiedono l'intervento del conducente, lampeggia una spia luminosa rossa e risuona un segnale acustico.

Le relative segnalazioni dell'apparecchio sono desumibili dal punto 7 delle [istruzioni d'uso](#) ricevute in occasione del montaggio dell'apparecchio di rilevazione.

3.4 Dichiarazione del rimorchio

Tutti i rimorchi / semirimorchi devono essere dichiarati nell'apparecchio di rilevazione dal conducente del veicolo (principio dell'autodichiarazione).

All'atto dell'aggancio o dello sgancio di un rimorchio il conducente deve effettuare una dichiarazione nell'apparecchio di rilevazione. I rimorchi o i semirimorchi devono per principio essere annunciati indicando il **peso totale massimo ammesso, il numero di targa e il paese**.

La relativa procedura è desumibile dal punto 6.2 delle [istruzioni d'uso](#) ricevute in occasione del montaggio dell'apparecchio di rilevazione.

I rimorchi dichiarati vengono visualizzati sul display con un numero di rimorchio interno a scelta, il numero di targa, il paese e il peso totale.

Il sensore del rimorchio rammenta al conducente che un rimorchio è stato agganciato o sganciato. I rimorchi possono essere dichiarati solo quando il veicolo è fermo.



I rimorchi/semirimorchi non dichiarati sono fatturati in base al peso totale più elevato entrante in considerazione (peso totale registrato del convoglio o limite nazionale 40t).

3.5 Procedura di tassazione

Il **periodo fiscale** comincia all'atto dell'entrata e termina all'atto dell'uscita dal territorio nazionale svizzero o del Principato del Liechtenstein.

Procedura di dichiarazione

Le antenne DSRC montate ai valichi di confine eseguono automaticamente la commutazione dell'apparecchio di rilevazione dallo stato "CH" (Svizzera/FL) allo stato "UE" (estero) e viceversa. Sul display appare il messaggio "Entrata Svizzera", risp. "Uscita Svizzera", e il numero del rispettivo ufficio doganale.

All'atto dell'uscita l'antenna legge i dati TTPCP dall'apparecchio di rilevazione e li trasmette al sistema informatico. Al fine di garantire la buona riuscita della comunicazione tra l'apparecchio di rilevazione e l'antenna, la velocità di transito **non dovrebbe superare i 50 km/h** (area ufficiale dell'ufficio doganale non oltre i 20 km/h). I dati vengono controllati dal sistema informatico, si calcola l'ammontare della tassa e si procede all'incasso (v. cifra 3.7).

Il transito è autorizzato solo presso i valichi di confine occupati e muniti di antenne, aperti al traffico pesante. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla rispettiva direzione di circondario.

Per i detentori di veicoli che hanno sottoscritto **speciali convenzioni** (p.es. autorizzazione a usare valichi di confine non occupati e sprovvisti di antenne) con l'Amministrazione delle dogane, vigono procedure particolari.

3.6 Disfunzioni / manipolazione errata



Se l'apparecchio di rilevazione è guasto (la spia rossa lampeggia) o registra avvisi di errore o se la persona assoggettata alla tassa ritiene che i dati dell'apparecchio di rilevazione siano errati (p.es. a causa di un errore di manipolazione), bisogna comunicarlo spontaneamente, risp. motivarlo all'atto dell'**entrata o dell'uscita**.

Lo stesso vale se all'entrata o all'uscita la comunicazione con l'antenna non è riuscita e l'apparecchio indica ancora lo stato UE, risp. stato CH.

L'ufficio doganale ha la possibilità di procedere alla commutazione tramite la carta chip o alla memorizzazione del chilometraggio.

L'apparecchio di rivelazione difettoso va fatto controllare, risp. sostituire al più presto da un servizio d'accettazione autorizzato. Nel caso di altri viaggi da effettuare in Svizzera/FL, all'entrata bisogna richiedere un giustificativo mediante la carta ID al terminale TTPCP, fintanto che l'apparecchio non sarà riparato.

3.7 Fatturazione

Il sistema informatico TTPCP calcola la tassa da riscuotere sulla base dei dati della dichiarazione e la fattura **mensilmente** al detentore del veicolo come segue:

- **tassazione definitiva**, allestita per veicolo
- **fattura**, nella quale sono riassunte le singole tassazioni (concernenti eventualmente diversi veicoli)

L'indirizzo sulla tassazione corrisponde a quello del **detentore del veicolo secondo la licenza / carta di circolazione** rilevato alla registrazione. Alla stessa stregua il numero della targa, il numero TTPCP (numero di matricola) e la categoria di tassazione (tariffa TTPCP) corrispondono ai dati memorizzati nel sistema informatico TTPCP. Ogni viaggio (dall'entrata fino all'uscita) è registrato con i dati rilevanti ai fini della tassazione.



Se in Svizzera/FL sono state effettuate una o più sostituzioni di rimorchio, lo stesso ufficio doganale di entrata viene indicato **più volte** con la data e l'ora. I diversi chilometraggi sono registrati con il rispettivo peso determinate (con/senza rimorchio) ai fini della riscossione della tassa.


Esempio:

UD entrata data, ora	Peso TTPCP t	Chilometraggio	Aliquota CHF	Tassa in %	Importo CHF
Koblentz 23.01.2015; 8.07	26.0	217.6	0.0228	100	129.--
Koblentz 23.01.2015; 8.07	40.0	32.5	0.0228	100	29.65

Eventuali accrediti (p.es. restituzione legname, rimborsi in seguito a reclami) o riscossioni posticipate sono indicate a piè di pagina sulla tassazione o sulla fattura. Alla stessa stregua figurano eventuali correzioni della tassazione, per esempio nel caso in cui si fosse tenuto conto di una comunicazione del detentore del veicolo.

4 Messa fuori circolazione / vendita del veicolo

Le responsabilità relative alle condizioni di proprietà e allo smontaggio dell'apparecchio di rilevazione sono schematicamente le seguenti:



Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla DGD non possono essere regalati, venduti, montati, noleggiati né ceduti in prestito. Le infrazioni sono punite con una multa sino a CHF 5000.–.

La DGD si riserva il diritto di fatturare i costi per gli apparecchi di rilevazione danneggiati o non restituiti.

5 Informazioni

Direzione generale delle dogane
Divisione tasse sulla circolazione
Monbijoustrasse 91
CH – 3003 Berna

Telefono +41 (0)58 463 12 55
Telefax +41 (0)58 463 70 90
lsvausland@ezv.admin.ch
www.lsva.ch

Per domande concernenti il passaggio doganale sono volentieri a vostra disposizione anche i relativi uffici doganali.